

COMUNE DI ROCCASTRADA

Provincia di Grosseto

SETTORE URBANISTICA / ATTIVITA' PRODUTTIVE

Corso Roma 8 Roccastrada (GR) Tel. 0564/561111 fax 0564/561205

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA' DI AREE PRODUTTIVE UBICATE IN ZONA DENOMINATA POLO AGRO INDUSTRIALE DEL MADONNINO

IL RESPONSABILE

Premesso:

1. che la situazione socio-economica del Comune di Roccastrada è attualmente caratterizzata da un interessante trend di sviluppo da parte di numerose piccole e medie imprese che necessitano, nei loro programmi di espansione produttiva e di riallocazione insediativa;
2. che per realizzare uno sviluppo effettivo e duraturo ed incrementare i livelli occupazionali occorre in primo luogo individuare soluzioni insediative idonee a far fronte alle concrete esigenze dei singoli insediamenti produttivi;
3. che il Comune di Roccastrada ha approvato il Regolamento Urbanistico con Del. C.C. n.39 del 28.06.2002 e Del. C.C. n.65 del 29.11.00 ed ha approvato con Del. G.M. n.111 del 18.07.2003 e Del. G.M. n.52 del 08.04.05 il progetto esecutivo dei lavori di opere di urbanizzazione primaria delle aree interessate dall'insediamento produttivo in località "Madonnino";
4. che la Grosseto Sviluppo S.p.A. ha stipulato, in data 12 febbraio 1997, con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, una Convenzione per l'erogazione e l'utilizzazione, ai sensi dell'art.1 ter della Legge 236/93 del contributo concesso sul Fondo per lo Sviluppo dal Ministero del Lavoro, per la gestione di un programma finalizzato allo sviluppo economico della provincia di Grosseto;
5. che la convezione stipulata tra il Comune di Roccastrada e Grosseto Sviluppo Spa prevede, oltre alla redazione di comune accordo del presente Bando-Regolamento, che il Comune di Roccastrada procederà all'assegnazione dei lotti preso atto dell'esame e della valutazione delle domande effettuati da un'apposita Commissione appositamente istituita dalle parti stipulanti; qualora le risultanze della selezione evidenziassero particolari esigenze insediative da parte delle imprese, il Comune di Roccastrada si impegna ad attivare un accordo di programma con i soggetti interessati secondo le procedure consentite che appariranno più rapide ed efficaci.

- Visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione delle aree comprese nei P.I.P. , approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 29.11.2000;
- Visto il vigente Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione C.C. n.39 del 28.06.2002;
- Vista la delibera della Giunta Municipale n. 106 del 09.06.2005 relativa all'approvazione del presente bando;
- Vista la delibera della Giunta Municipale n. 105 del 09.06.2005 relativa alla determinazione di quantità, qualità e prezzo di cessione aree ex art. 141 L.131/1983 per l'anno 2005;

AVVISA

che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione in proprietà delle seguenti aree produttive ubicate nell'insediamento denominato "IL MADONNINO" del Comune di Roccastrada e censite al Catasto Terreni del Comune stesso, così come individuate nella planimetria allegata al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla Del. G.M. n.111 del 18.07.2003 e Del. G.M. n.52 del 08.04.05, secondo la tabella di seguito riportata :

LOTTO N.	SUPERFICIE INDICATIVA MQ.
1	12.687
2	11.984
3	10.057
4	10.005
5	12.411
6	13.190
7	10.119
8	10.016
9	10.137
10	15.075
11	15.089
12	10.000
13	10.099

Le superfici dei lotti potranno registrare lievi variazioni, in aumento o in diminuzione secondo le risultanze del frazionamento catastale.

ART. 1

I parametri edilizi e urbanistici sono quelli delle norme tecniche di attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, con riferimento all'art.32 lett.f) ed alla Variante Urbanistica di cui alla Del. C.C. n.65 del 29.11.2000 e cioè:

- | | | |
|--|----|--------|
| – Superficie minima dei lotti | mq | 10.000 |
| – rapporto di copertura | | 50% |
| – altezza massima | ml | 10,00 |
| – (particolari impianti tecnologici potranno superare questo limite) | | |
| – distanza dalle strade | ml | 10,00 |
| – distanza dai confini | ml | 5,00 |
| – distanza dai fabbricati | ml | 10,00 |

ART. 2

Le suddette aree sono sottoposte ai vincoli e alle limitazioni riportate dalle vigenti normative statali, regionali e comunali; per ogni lotto è consentita la realizzazione di alloggi di servizio della superficie massima, così come definita dal Regolamento Urbanistico vigente, di mq. 120 in misura proporzionale alla superficie assegnata secondo la seguente tabulazione:

- | | |
|-----------------|---|
| da 1 a 3 lotti | 1 alloggio |
| da 4 a 13 lotti | 1 alloggio ogni due lotti fino ad un massimo di 3 alloggi |

ART. 3

Le aree in assegnazione sono cedibili alle attività artigianali, industriali e commerciali. A queste ultime è riservata una quota pari al 30% dell'intera superficie, la quale, laddove non fosse completamente esaurita dalle richieste, verrà comunque assegnata a soggetti esercenti le altre attività stesse.

Ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione delle aree P.I.P., l'immobile edificato e l'area sulla quale insiste potranno essere alienati dall'assegnatario del lotto solo dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data dell'attestazione dell'agibilità del fabbricato. Per lo stesso periodo l'opificio, o parte di esso, non potrà essere locato o comunque concesso in godimento a terzi, con la sola esclusione dell'ipotesi di cui all'ultimo comma del successivo articolo 8.

ART. 4

Il prezzo di dette aree dovrà essere interamente versato al momento della stipula del contratto o, in alternativa e previa istanza di parte motivata ed

analiticamente documentata, dilazionato fino a un massimo di dodici mesi con l'aggiunta degli interessi corrispondenti all'interesse legale. In tale ultimo caso la ditta istante è tenuta a presentare idonea garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

Tale prezzo, determinato con deliberazione della Giunta Municipale n. 105 del 09.06.2005, non è soggetto ad IVA e, al netto del contributo ministeriale di cui alla L. 236/93 art. 1 Ter., pari al 60% delle opere di urbanizzazione primaria, ammonta ad un totale di:

EURO 24,60 A MQ

salvo conguaglio nella misura massima del 3% da determinarsi al completamento dei lavori di urbanizzazione medesimi.

Per le assegnazioni effettuate successivamente al 31.12.2005 il prezzo a Mq. delle aree è determinato annualmente con la prevista deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 5

A garanzia del conseguimento degli obiettivi rispetto ai quali è finalizzato l'intervento ed in forza dei quali sono definiti i requisiti dei progetti e delle imprese, queste ultime dovranno obbligarsi e dichiarare, come regolamentato dagli articoli successivi, ad assumere unità lavorative ulteriori rispetto a quelle occupate al momento della presentazione della domanda, non provenienti da altre imprese comunque collegate a quella della richiedente, ed a mantenerle occupate per almeno cinque anni.

L'inizio dell'attività produttiva non potrà essere differito oltre 120 (centoventi) giorni dalla data della conseguita agibilità dell'opificio.

Il numero delle nuove assunzioni richieste sarà proporzionato alla superficie del lotto di cui si domanda l'assegnazione e le assunzioni stesse dovranno essere effettuate secondo gli impegni temporali sottoscritti dall'impresa.

Il numero minimo delle unità di nuova occupazione è calcolato sulla base di un coefficiente moltiplicatore della superficie del lotto pari a 1 (una) unità lavorativa per ogni 1.000 mq. di superficie. L'eventuale numero decimale risultante dal calcolo è arrotondato, per difetto, alla cifra intera inferiore.

Nel caso in cui il richiedente acquisti più di un lotto (pari a 10.000 mq.) l'occupazione minima da rispettare per i lotti successivi al primo dovrà essere pari ad 1 (una) unità per ogni 5.000 mq. di terreno.

In caso di inadempimento dell'obbligo di cui ai comma precedenti sarà convenuta la corresponsione di una penale, da parte dell'impresa inadempiente ed a

favore del Comune di Roccastrada, nella misura di 13.000,00 (tredicimila/00) Euro per ciascuna delle unità non assunte rispetto agli impegni presi in sede di presentazione della domanda.

Il pagamento della penalità dovrà esser garantito per un importo massimo di 13,00 (tredici) Euro per ogni metro quadrato di superficie del lotto assegnato, da fideiussione, a prima richiesta, bancaria od assicurativa, della validità di un quinquennio decorrente dalla data di inizio dell'attività produttiva; fideiussione da consegnarsi all'Amministrazione Comunale contestualmente alla stipula del contratto di compravendita del terreno.

Per richieste superiori ai 10.000 mq. la garanzia fideiussoria, per la maggiore occupazione (1 unità per 5.000 mq.), dovrà essere incrementata di Euro 13.000,00 (tredicimila/00) per addetto.

ART. 6

1. Il contratto di compravendita prevederà:
 - a. nel caso che venga richiesto il pagamento dilazionato del prezzo di cui sopra, l'obbligo a carico dell'assegnatario di garantire tale dilazione di pagamento con idonea garanzia fideiussoria;
 - b. la condizione risolutiva della alienazione o locazione, anche finanziaria, a terzi prima del quinquennio di cui al precedente articolo tre, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'ultimo comma del successivo articolo 8; la condizione risolutiva del mancato rispetto dei termini di cui al successivo articolo 10;
 - c. la ripetibilità dei danni, o dei maggiori danni subiti in ogni caso di risoluzione del contratto o di inadempienza alle obbligazioni assunte, indipendentemente dalla previsione dell'obbligo di corresponsione di una penale.

Le spese di rogito e ogni altra connessa saranno a totale carico degli assegnatari.

ART. 7

Ogni impresa che intenda ottenere in assegnazione un lotto ricadente nell'area compresa nell'insediamento produttivo denominato "*Il Madonnino*" dovrà far pervenire in duplice copia la propria domanda all'Amministrazione Comunale di Roccastrada.

La domanda compresi gli allegati, in duplice copia (originale più una copia), per la proposta della prima graduatoria, deve essere inoltrata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Le domande pervenute successivamente alla scadenza di tale termine verranno valutate con la formazione di una nuova graduatoria aggiornata

mensilmente fino all'esaurimento dei lotti disponibili.

Le domande presentate e le documentazioni dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta, indirizzandole a: Comune di Roccastrada - Settore Urbanistica / Attività Produttive - Corso Roma, 8 - 58036 Roccastrada (GR). E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato, all'ufficio protocollo sito in Roccastrada (GR) - Corso Roma 8, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto del bando.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

In caso di richiesta d'assegnazione di un lotto ubicato in una particolare zona dell'area industriale disponibile, gli interessati dovranno farne specifica indicazione nella domanda precisando le motivazioni a sostegno della preferenza.

La domanda dovrà contenere:

1. gli estremi della Ditta richiedente (ragione sociale, indirizzo, P.IVA / C.F.);
2. la certificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
3. l'indicazione della superficie richiesta, tenendo conto che ad ogni soggetto potranno essere assegnati più lotti;
4. il numero degli occupati risultanti dal libro paga di tutti gli addetti compreso il titolare di ditta individuale, che operino direttamente nell'attività;
5. il programma di sviluppo aziendale con l'ammontare dell'investimento desumibile da specifica relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo, del mercato di riferimento e delle prospettive di sviluppo con una analisi degli effetti ambientali dell'insediamento produttivo che tenga presente, altresì, a titolo esemplificativo:
 - a) la quantità di energia elettrica necessaria alla attività, espressa in Kwh e calcolata per un periodo di trenta giorni;
 - b) il consumo di acqua, energia elettrica e combustibile necessari e le loro forme di approvvigionamento per l'uso specifico, relativamente all'attività produttiva, calcolati per un periodo di trenta giorni;
 - c) la produzione di scarichi speciali rapportati al tipo di attività svolta;
 - d) il numero di dipendenti, specificando nel novero quelli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per svolgere correttamente il proprio ciclo produttivo e il piano occupazionale quinquennale;
 - e) l'area necessaria per lo svolgimento dell'attività, indicando, nello specifico, il lotto secondo un dettagliato schema planimetrico;
 - f) l'ipotesi di volumetria e superficie coperta necessaria per lo svolgimento della attività;
6. dichiarazione di impegno alla assunzione, per lo svolgimento delle attività, di persone prevalentemente residenti nel territorio comunale di Roccastrada e limitrofo;

7. dichiarazione di impegno a versare, al Comune di Roccastrada, in caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione delle nuove unità lavorative dichiarate, la corresponsione di una penale nella misura di cui al precedente articolo 5;
8. perizia di tecnico abilitato attestante l'entità ed il tipo d'investimento proposto.
9. i questionari, debitamente ed integralmente compilati, che saranno reperibili presso la sede del Comune e/o sul sito internet dello stesso; unitamente agli stessi dovrà essere allegata alla domanda una relazione descrittiva contenente ogni dato utile alla completa valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento che si intende realizzare; nella relazione dovrà essere fatto specifico riferimento alle materie prime impiegate nel processo produttivo, alle emissioni ed immissioni, agli scarichi solidi e liquidi, alla rumorosità, alle polveri agli odori; il parere negativo dei competenti Uffici del Comune determina automaticamente l'esclusione della domanda.
10. ove ne ricorrano i presupposti, la relazione dello stato attuale degli ambienti in cui la Ditta opera al momento della domanda, evidenziando:
 - a) l'eventuale incompatibilità con le realizzazioni previste dal vigente strumento urbanistico;
 - b) l'impossibilità di adeguamento della struttura alla legislazione in materia ambientale, di igiene e di sicurezza, dimostrata da atti amministrativi di pubbliche autorità o da perizie giurate di tecnici abilitati iscritti agli albi professionali;
 - c) il numero di dipendenti per svolgere l'attuale ciclo produttivo, specificando la tipologia del contratto di lavoro;
 - d) la difficoltà costituita dall'attività svolta relativamente al traffico urbano, attestata dal competente Comando di Polizia Municipale;
 - e) la presenza nei confronti della Ditta di provvedimento definitivo, emesso da Autorità competenti, di chiusura dell'attività, sfratto esecutivo non dovuto a morosità, stato degli ambienti certificato dalla A.S.L., difficoltà relativa al traffico urbano attestata dall'Ufficio Polizia Municipale competente.

ART. 8

Le richieste di assegnazione di lotti e la documentazione relativa, con particolare riferimento alle dichiarazioni e/o alle documentazioni di cui ai punti dal numero 1 al numero 9 del precedente articolo 7, non pervenute nei termini e difformi da quanto stabilito nel presente bando, incomplete e irregolari, comportano automaticamente l'esclusione dalla gara.

Alla richiesta dovrà essere allegata l'autocertificazione, resa ai sensi della L.15/1968 e successive modificazioni, del legale rappresentante della Ditta relativa alla capacità, della Ditta stessa, a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché ogni altro documento comprovante stati e fatti dichiarati nella stessa domanda.

Le imprese già esistenti nella provincia di Grosseto che chiedessero il trasferimento della propria attività nell'ambito della zona produttiva del Madonnino dovranno preliminarmente dimostrare che l'insediamento in cui operano non rende possibili programmi d'espansione produttiva, ovvero che l'insediamento stesso è divenuto incompatibile con le previsioni urbanistiche e sanitarie e che non appare

utilmente adeguabile alle nuove previsioni. Tali imprese, dovranno altresì possedere i requisiti di cui al presente Bando-Regolamento e presentare dettagliato programma di sviluppo dell'attività produttiva e dell'occupazione che sarà valutato secondo le previsioni dei successivi articoli.

Le imprese potranno concorrere all'assegnazione indicando una società immobiliare o finanziaria quale futura intestataria del lotto e realizzatrice dell'intervento a condizione:

- a. che la società immobiliare o finanziaria sottoscriva la domanda d'assegnazione congiuntamente all'impresa dichiarando di aver preso conoscenza integrale del presente regolamento e di obbligarsi alle condizioni tutte da esso previste;
- b. che l'impresa e la società che risultasse assegnataria si obbligino a stipulare un contratto di locazione, anche finanziaria, dell'immobile;
- c. che, in detto contratto, l'impresa assuma l'obbligo di utilizzazione dell'immobile per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di agibilità dell'edificio e la società quello di non risolvere il contratto prima di tale data, se non per morosità protratta per oltre sei mesi;
- d. che la società assegnataria si obblighi, in caso di risoluzione del contratto di locazione prima del quinquennio, a concedere in locazione l'opificio, libero da persone e cose ed alle stesse condizioni del precedente contratto, ad altra impresa che il Comune indicherà nei trenta giorni successivi all'intimata risoluzione del contratto, ed a concedere in ogni caso diritto di prelazione al Comune per la locazione dell'immobile in favore di altra impresa da essa indicata nei trenta giorni successivi al pervenimento della richiesta di esercizio del diritto di prelazione;
- e. che la società si obblighi a comunicare contestualmente al Comune la risoluzione del contratto intimata all'impresa inadempiente prima del decorso del quinquennio;
- f. che la società immobiliare o finanziaria assuma tutti gli obblighi derivanti dagli articoli sei, sette ed otto del presente regolamento, escludendosi dal divieto quello della locazione nei confronti dell'impresa richiedente, o di quella subentrante alla richiedente secondo le previsioni di cui alla lettera c) che precede;
- g. che l'impresa procuri al Comune, al momento della presentazione della domanda, fideiussione, a prima richiesta, bancaria od assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi tutti alla stessa derivanti dal presente bando; il Comune si riserva il diritto di valutare l'idoneità e la sufficienza delle garanzie offerte.

ART. 9

Il contratto di cessione delle aree deve essere stipulato entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del soggetto beneficiario dell'assegnazione dell'area.

Entro centottanta giorni dalla data di stipula dell'atto di cui al punto precedente, l'assegnatario è tenuto a presentare istanza di permesso di costruire in conformità delle norme edilizio-urbanistiche vigenti per la zona e ad acquisirlo entro il successivo termine di un anno; i lavori oggetto del permesso di costruire dovranno essere realizzati nei termini e secondo le disposizioni della L.R.T. 3 gennaio 2005, n.1.

Il diniego in forma scritta e motivata dell'Amministrazione Comunale di Roccastrada del rilascio del permesso di costruire, determina la decadenza da ogni diritto all'assegnazione dell'area, senza che il richiedente stesso possa vantare alcuna pretesa di indennizzo di qualsivoglia natura nei confronti del Comune.

L'inosservanza dei termini di cui ai precedenti punti, per causa imputabile all'assegnatario, comporta la revoca dell'assegnazione e la risoluzione del contratto di cessione con le conseguenze previste dall'art. 15 del vigente Regolamento P.I.P.

Farà parte integrante del contratto da stipulare una convenzione contenente gli obblighi da rispettare da parte dell'assegnatario in ordine ai tempi di realizzazione dei manufatti edilizi, finalità di utilizzo dell'area, vincoli dell'immobile, servitù e, comunque, quant'altro ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale in relazione alle norme contenute nel vigente Regolamento.

ART. 10

Preliminarmente le richieste presentate sono istruite, per la valutazione di ammissibilità, dai competenti Uffici del Comune di Roccastrada o da professionisti esterni da quest'ultimi all'uopo incaricati, anche al fine di valutare la congruità e sostenibilità ambientale del progetto presentato dalle ditte, rispetto alle caratteristiche dell'area richiesta e del territorio.

L'eventuale parere di non ammissibilità è motivato e riguarda essenzialmente la valutazione della documentazione tecnica presentata dalla ditta a corredo della richiesta in particolare della relazione e del requisito della sostenibilità ambientale dei proposti insediamenti produttivi.

Successivamente, per le ditte ammesse, la Commissione, composta da n.7 membri, di cui n.3 rappresentanti nominati dal Comune, n.1 dalla Grosseto Sviluppo S.p.A. e n.3 dalle Associazioni di categoria, in base alla stima dei criteri selettivi, come di seguito indicati, formulerà una proposta di graduatoria da sottoporre all'Amministrazione Comunale alla quale compete la decisione definitiva sull'ammissibilità e sulla graduatoria.

Per formulare la proposta di graduatoria la Commissione disporrà dei seguenti criteri:

- a. per la valutazione del numero delle unità lavorative di nuova occupazione e del progetto occupazionale complessivo potrà essere assegnato un massimo di 10 (dieci) punti;
- b. per la valutazione dell'affidabilità finanziaria ed imprenditoriale, rispetto al programma presentato, potrà essere assegnato un massimo di 8 (otto) punti;
- c. per richieste da parte di singola ditta di assegnazione di uno o più interi lotti, potrà essere assegnato fino ad un massimo di 2 (due) punti;
- d. per la valutazione del contenuto tecnologico dei processi produttivi potrà essere assegnato un massimo di 5 (cinque) punti;
- e. per la valutazione del grado di specializzazione delle unità lavorative occupate potrà essere assegnato un massimo di 5 (cinque) punti;
- f. per provvedimento definitivo, emesso da Autorità competenti, di chiusura dell'attività, sfratto esecutivo non dovuto a morosità, stato degli ambienti certificato dalla A.S.L., difficoltà relativa al traffico urbano attestata dall'Ufficio Polizia Municipale competente, potrà essere assegnato fino ad un massimo di 5 (cinque) punti;
- g. per le attività che operano nel settore della trasformazione agroalimentare potrà essere assegnato fino ad un massimo di 10 (dieci) punti.

Fra più domande concorrenti avrà la precedenza quella proposta dal soggetto con maggior punteggio nella graduatoria; in caso di parità l'assegnazione avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per consentire l'accesso al bando anche alle piccole e medie imprese, la Commissione Comunale P.I.P. valuterà, tenuto conto della graduatoria, della frazionabilità dell'area e della natura dell'attività d'impresa, le domande d'assegnazione anche per unità minime inferiori ai lotti previsti, presentate da singole o più imprese in modo aggregato, in una delle forme consentite per legge. In tale ultimo caso, sulla superficie assegnata dovrà essere costruito un unico edificio a progettazione unitaria, che potrà essere suddiviso al proprio interno secondo le singole esigenze produttive, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza del lavoro.

L'eventuale valutazione negativa della rispondenza del progetto ai criteri selettivi e della sostenibilità ambientale dello stesso, determina la proposta di inammissibilità della domanda da parte della Commissione.

In tutti i casi in cui l'assegnatario decada dall'assegnazione e l'area ritorni nella disponibilità del Comune, anche a seguito di risoluzione del contratto di compravendita, il Comune stesso si riserva la facoltà di riassegnare il lotto, anche se parzialmente edificato, seguendo l'ordine della graduatoria ed in favore dell'impresa

che si dichiari disponibile ad accettare il trasferimento dell'area nella situazione di fatto in cui questa si trova ed alle condizioni di cui appresso.

Il nuovo assegnatario dovrà corrispondere al Comune il costo dell'area ed un importo pari al minor valore fra il costo sostenuto dall'impresa per la realizzazione delle opere edili ed il loro valore attuale di mercato.

L'impresa decaduta avrà diritto a vedersi rimborsato dal Comune il prezzo pagato per l'acquisto del terreno, nonché il minor importo fra i costi eventualmente sostenuti per la realizzazione delle opere edili ed il loro valore attuale di mercato, nei dieci giorni successivi a quello in cui il nuovo assegnatario li avrà corrisposti al Comune medesimo.

Gli importi di cui sopra non saranno maggiorati di interessi, né suscettibili di rivalutazione.

La determinazione del valore delle opere realizzate e la verifica dei costi sostenuti per la loro esecuzione è rimessa, quale arbitro, ad un professionista incaricato dal Comune ed il costo delle prestazioni dello stesso farà carico, a titolo sanzionatorio all'impresa inadempiente.

La proposta della prima graduatoria sarà formulata dalla Commissione alla Giunta Municipale sulla base delle domande pervenute nei 60 giorni di pubblicazione del presente bando.

La graduatoria sarà aggiornata mensilmente sino all'esaurimento delle aree disponibili.

Informazioni riguardo al presente bando potranno essere richieste al Settore Urbanistica / Attività Produttive (Corso Roma, 8 – Roccastrada - Tel 0564-561248 / 561227 / 561223).

Ulteriori informazioni - sul progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione o di altro genere – possono essere richieste direttamente presso gli Uffici del Comune di Roccastrada, durante il periodo di pubblicazione del presente bando, ogni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Roccastrada li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE URBANISTICA / ATTIVITA' PRODUTTIVE
(arch. Anna Baglioni)